REGOLAMENTO (CEE) N. 3054/85 DELLA COMMISSIONE

del 31 ottobre 1985

che modifica il regolamento (CEE) n. 147/85 che stabilisce le modalità d'applicazione della distillazione di cui all'articolo 41 del regolamento (CEE) n. 337/79 per la campagna vitivinicola 1984/1985

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 337/79 del Consiglio, del 5 febbraio 1979, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 798/85 (2), in particolare l'articolo 41, paragrafo 7, nella sua versione applicabile anteriormente al 1° settembre 1985.

considerando che, a norma dell'articolo 10, paragrafo 5, del regolamento (CEE) n. 147/85 della Commissione (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2669/85 (4), la consegna del vino da tavola alla distillazione obbligatoria viene effettuata al più tardi il 31 agosto 1985 ; che, in virtù dell'articolo 16 del suddetto regolamento, a tutti i produttori che non abbiano rispettato tale data verrebbe comminata la severa sanzione prevista dall'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 337/79 in materia di esclusione dal beneficio delle misure d'intervento ; che, tuttavia, al fine di risanare il mercato del vino da tavola, è opportuno non applicare tale sanzione ai produttori che hanno effettuato la loro consegna sino al 30 novembre 1985 al più tardi ; che occorre peraltro prevedere per tutti i produttori che abbiano consegnato il vino in questione dopo i termini fissati dall'articolo 10, paragrafo 5, del regolamento (CEE) n. 147/85 una sanzione più blanda consistente in una riduzione del prezzo d'acquisto al 50 % del prezzo d'orientamento ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 147/85 è modificato come segue :

1. All'articolo 10, è inserito il seguente paragrafo :

« 5 bis. Se una consegna è effettuata dopo la scadenza dei termini previsti dal paragrafo 5, il prezzo d'acquisto di cui all'articolo 8 è diminuito di un importo uguale a :

— 0,31 ECU per % vol di alcole e per ettolitro per i vini da tavola bianchi del tipo AI ;

— 0,71 ECU per % vol di alcole e per ettolitro per i vini da tavola bianchi del tipo AII ;

— 0,81 ECU per % vol di alcole e per ettolitro per i vini da tavola bianchi del tipo AIII ;

— 0,34 ECU per % vol di alcole e per ettolitro per i vini da tavola rossi del tipo RI e RII ;

— 0,51 ECU per % vol di alcole e per ettolitro per i vini da tavola rossi del tipo RIII.

In tal caso, gli importi dell'aiuto di cui agli articoli 11 e 13, nonché il prezzo da pagare al distillatore dall'organismo d'intervento di cui all'articolo 12, sono diminuiti di un importo uguale all'importo fissato di cui al primo comma per il vino in questione. L'esclusione dal beneficio delle misure d'intervento di cui all'articolo 16 ha luogo soltanto se la consegna è effettuata dopo il 30 novembre 1985 ».

2. All'articolo 10, paragrafo 6, la data del « 30 settembre 1985 » è sostituita dal « 31 dicembre 1985 ».

3. All'articolo 11, paragrafo 2, la data del « 31 ottobre 1985 » è sostituita dal « 31 gennaio 1986 ».

4. All'articolo 11, paragrafo 3, la data del « 1° febbraio 1986 » è sostituita dal « 30 aprile 1986 » ; la data del « 1° maggio 1986 » dal « 31 luglio 1986 » e la data del « 1° giugno 1986 » dal « 1° settembre 1986 ».

5. All'articolo 12, paragrafo 1, la data del « 31 ottobre 1985 » è sostituita dal « 31 gennaio 1986 ».

6. All'articolo 13, paragrafo 1, la data del « 30 giugno 1985 » è sostituita dal « 31 ottobre 1985 ».

7. All'articolo 13, paragrafo 2, la data del « 31 agosto 1985 » è sostituita dal « 31 dicembre 1985 ».

(1) GU n. L 54 del 5. 3. 1979, pag. 2.
(2) GU n. L 89 del 29. 3. 1985, pag. 1.
(3) GU n. L 16 del 19. 1. 1985, pag. 25.
(4) GU n. L 253 del 24. 9. 1985, pag. 6.

8. All'articolo 13, paragrafo 3, la data del « 30 settembre 1985 » è sostituita dal « 31 gennaio 1986 ».

9. All'articolo 13, paragrafo 5, la data del « 31 ottobre 1985 » è sostituita dal « 28 febbraio 1986 ».

10. All'articolo 13, paragrafo 6, la data del « 28 febbraio 1986 » è sostituita dal « 30 giugno 1986 » ; la data del « 1° giugno 1986 » dal « 30 settembre 1986 » e la data del «1° luglio 1986 » dal « 31 ottobre 1986 ».

11. All'articolo 14, la data del « 31 marzo 1986 » è sostituita dal « 31 luglio 1986 ».

12. All'articolo 16, la data del « 31 agosto 1985 » è sostituita dal « 30 novembre 1985 ».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 ottobre 1985.

Per la Commissione

Frans ANDRIESSEN

Vicepresidente